

- di non essere quindi più stato in grado di far fronte alle obbligazioni in precedenza assunte sia nell'ambito dell'attività imprenditoriale del marito sia per far fronte alle spese correnti proprie e della famiglia;

osservato che la ricorrente espone di dover affrontare spese mensili pari ad euro [REDACTED] per il mantenimento proprio e del nucleo familiare e che la media mensile degli stipendi netti dalla stessa percepiti, comprensiva delle prestazioni di sostegno al reddito è di euro [REDACTED]

rilevato che CLAUDINEIA MONTEVERDE DIAS dichiara di mettere a disposizione dei creditori:

- appartamento a San Giuseppe di Comacchio alla Via Gradisca n. 14 ([REDACTED]) secondo i valori OMI affittato con un canone mensile di euro [REDACTED]
- Conto corrente bancario acceso presso Banco Posta di Poste Italiane SpA n. [REDACTED] saldo contabile euro [REDACTED]
- autovettura Citroen modello C6 anno 2012 del valore presumibile di euro 4.000,00 come da valutazione "orientativa" effettuata su un sito specializzato, in relazione alla quale la ricorrente chiede che il veicolo venga, almeno momentaneamente, lasciato in uso alla famiglia, tenuto conto della residenza in un piccolo centro abitato e delle esigenze delle due figlie minori;

ritenuto che ricorrano i presupposti previsti dall'art. 268 C.C.I.I. per far luogo all'apertura della liquidazione controllata nei confronti della debitrice;

rilevato che il gestore della crisi nominato, dott. Massimo Gullini nella propria relazione:

- ha espresso un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione dimessa dall'istante,
- ha confermato che le difficoltà economiche del debitore derivano dalle vicissitudini più sopra descritte, nonché l'esistenza di debiti per un totale di euro [REDACTED] (crediti in pre-deduzione euro [REDACTED] crediti privilegiati euro [REDACTED]; crediti chirografari euro [REDACTED])
- ha confermato la presenza di un attivo da destinare ai creditori costituito dall'immobile stimato in euro [REDACTED] dai canoni di locazione di euro [REDACTED] mensili fino alla vendita, dal veicolo e dal saldo del conto corrente sopra individuati;

osservato che stante l'evidente sproporzione tra le già menzionate cifre deve pacificamente ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma I, lett. c) C.C.I.I., sicché ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), C.C.I.I., in quanto la debitrice, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

riscontrata la correttezza del limite triennale individuato per la conclusione della procedura;

preso atto che la ricorrente e l'OCC hanno dato esaustiva risposta ai chiarimenti richiesti dal giudice delegato in merito alla polizza assicurativa indicata in ricorso, rappresentando che il valore della polizza vita [REDACTED] dal valore attuale di euro [REDACTED] non è inserita nell'attivo in quanto è vincolata in favore delle figlie minori, essendo la quota a lei stessa spettanti (pari a 1/3) stata svincolata nel 2015, su autorizzazione del Giudice Tutelare, stata svincolata per far fronte alle esigenze familiari [REDACTED];



considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

considerato che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, la ricorrente percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro [REDACTED] calcolato su base media annuale e che quindi non appare concretamente possibile destinare alcuna quota di esso ai creditori, essendo lo stesso necessario al mantenimento della ricorrente medesima e del nucleo familiare, costituito anche dalle due figlie minori, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato;

ritenuto che debba essere attratta all'interno della presente procedura anche la vettura Citroen modello C6 anno 2012, dal momento che la liquidazione controllata dei beni necessariamente riguarda, salvo le specifiche esclusioni previste dal quarto comma dell'art. 268 C.C.I.I., tutto il patrimonio del debitore, ma che vada accolta la richiesta di proporre la vendita della medesima sino alla fase conclusiva della procedura, con le modalità che verranno indicate dal giudice delegato, dovendosi ritenere tale opzione preferibile visto l'impatto sulle esigenze delle figlie, ancora minorenni, e della scarsa compromissione dei diritti dei creditori;

ritenuto, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 undecies legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

opinato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I.I. in combinato disposto con l'art. 279 C.C.I.I., in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni dal momento che: i) per un verso, l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente"*, così lasciando intendere che la procedura possa avere durata anche inferiore a tre anni; ii) per altro verso, l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tale periodo il debitore non può comunque essere esdebitato sicché continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo *"tornato in bonis"* si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

constatato, per converso, che facendo coincidere la durata *"minima"* della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività



liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;
considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per almeno tre anni;
ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;
opinato, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi 5 e 6, C.C.I.I., la dichiarazione di esdebitazione non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;
osservato, di conseguenza, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C.C.I.I.;
considerato che, sebbene ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I., il gestore designato dall'OCC ben possa essere nominato liquidatore, nella fattispecie non sia peraltro possibile procedere in merito dal momento che il dott. Gullini non risulta iscritto nell'apposito albo dei gestori della crisi d'impresa;

P. Q. M.

il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, commi 2 e 3, 40 ss. e 268 ss. C.C.I.I., dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CLAUDINEIA MONTEVERDE DIAS, C.F. [REDACTED] nata in [REDACTED] [REDACTED], e conseguentemente, ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.:

- a) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
- b) nomina Liquidatore l'Avv. Marina Bertelli;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni della certificazione unica, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
- d) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale - a pena di inammissibilità - devono trasmettere al Liquidatore a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, con le seguenti precisazioni:
 - i canoni di locazione dell'appartamento a San Giuseppe di Comacchio alla Via Gradisca n. 14, per euro 450,00 mensili, andranno versati integralmente alla procedura;
 - le operazioni di vendita dell'autovettura Citroen C6 tg. EL952ZS verranno avviate dal liquidatore nella fase conclusiva della procedura, con le modalità che verranno indicate dal giudice delegato;



- precisa che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

f) dispone l'inserimento della sentenza sul sito internet di questo Tribunale o, qualora non disponibile, sul sito internet del Ministero della Giustizia, in tale ultimo caso per la durata di novanta giorni;

dispone che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- provveda a trascrivere la presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati oggetto della procedura;
- provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 31 luglio e il 31 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: i) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; ii) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Rilevato che fra i beni compresi nella liquidazione controllata non vi è denaro necessario per far fronte alle spese relative agli atti previsti e richiesti dalla legge, ordina che tali spese, dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata alla chiusura o fino a che non saranno disponibili somme di denaro, siano prenotate a debito o anticipate dall'erario ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 alla luce della dichiarata illegittimità costituzionale del predetto articolo "nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata" dichiarata con Sentenza n. 121/2024 dalla Corte Costituzionale.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Ferrara, il giorno 28/01/2026

Il Presidente
dott. Mauro Martinelli

Il Relatore
dott.ssa Marianna Cocca

